

Delega ambientale: le richieste dell'ANCE in vista della conclusione dell'iter parlamentare

30 Giugno 2003

Con diversi incontri ed audizioni, l'ANCE si sta attivando per ripristinare il testo originario del disegno di legge contenente la delega al Governo in materia di ambiente (Atto C/1798), limitatamente alla norma sull'accertamento della compatibilità ambientale in sanatoria degli abusi commessi su beni immobili vincolati.

L'art.1, comma 32, del ddl, modifica, infatti, il Testo Unico dei beni culturali ed ambientali (D.Lgs.490/1999), nella parte relativa al regime delle sanzioni penali per lavori compiuti su beni vincolati in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione (art.163).

Attualmente qualsiasi tipo di intervento su beni ambientali eseguito in assenza o in difformità dalla necessaria autorizzazione viene punito con le pene previste dell'art.20 della legge n. 47/85, ora inserite nell'art.44 del Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. n. 380/01).

Il testo attuale del disegno di legge licenziato dal Senato prende in considerazione solo gli interventi eseguiti in difformità.

Il rilascio dell'autorizzazione ambientale in sanatoria, che comporta l'estinzione del reato, è inoltre subordinato al ricorrere di alcuni tassativi presupposti.

In particolare, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori, si richiede che la difformità non abbia comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, mentre le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nel nulla osta, devono rientrare tra quelli previsti dalla pianificazione o almeno essere giudicati compatibili con il contesto paesaggistico.

Il trasgressore, inoltre, deve aver corrisposto l'indennità pecuniaria prevista all'articolo 164 del Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali, ossia una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione.

L'attuale disciplina diverge nettamente da quella contenuta nel testo del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e, in particolare, occorre evidenziare il restringimento dell'ambito di applicazione della norma alle sole ipotesi di lavori eseguiti in difformità dalla autorizzazione paesistica.

Precedentemente, infatti, e più opportunamente, il rilascio in sanatoria del provvedimento determinava l'estinzione del reato anche nel caso di interventi su beni ambientali in assenza dell'atto autorizzatorio, in virtù del fatto che si era in presenza di un abuso formale, ossia la mancata acquisizione di un'autorizzazione che poteva comunque essere conseguita.

Inoltre, un altro aspetto rilevante era rinvenibile nella prescrizione in base alla quale, solo ove fosse stato accertato un danno effettivo all'ambiente, il rilascio del nulla osta veniva subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria ex art.164, comma 1.

L'ANCE, pertanto, ha chiesto di ripristinare la norma nella formulazione originaria che distingue nettamente tra abusi formali e sostanziali, agevolando la regolarizzazione dei primi e penalizzando i secondi che risultano in contrasto con la tutela ambientale.